



Documento ed Emendamenti

Decreto Legge 5 novembre 2012, n. 188
“Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane”

Roma, 15 novembre 2012

OSSERVAZIONI

Premessa

Il Governo ha approvato il decreto legge 5 novembre 2012, n. 188, per portare a compimento il processo di riordino delle Province, attraverso gli accorpamenti di quelle di minore dimensione e la delimitazione delle aree territoriali in cui saranno istituite le Città metropolitane.

L'Unione delle Province d'Italia si è confrontata con il Governo, prima dell'approvazione del decreto, ed ha posto come imprescindibili alcuni punti essenziali per completare il processo di riordino, che non sono stati recepiti in alcun modo e che ci fanno dare un giudizio assolutamente negativo al decreto approvato.

E' perciò necessario che il Parlamento esamini in modo approfondito le norme del decreto e, soprattutto, la coerenza rispetto alle diverse disposizioni intervenute, a partire dall'art. 23 del decreto Salva Italia e dall'art. 17 del decreto sulla Spending Review. A avviso dell'UPI, infatti, il provvedimento necessita di profonde modifiche su diversi profili che dovranno essere inserite nell'iter di conversione in legge.

Ma, pregiudizialmente, è necessario ridurre drasticamente i tagli lineari alle Province.

E' evidente che il processo di riordino deve essere accompagnato da una modifica sostanziale ai tagli operati sui bilanci degli enti dall'art. 16 del DL 95/12 che sono insostenibili per il sistema delle Province e che porteranno le amministrazioni a non rispettare il patto di stabilità e conseguentemente a dichiarare il dissesto l'anno successivo.

Il taglio di 500 milioni di euro sul 2012, è stato ormai attuato attraverso il DM del 25 ottobre del Ministero dell'Interno. Per il 2013 il disegno di legge di stabilità ha previsto un ulteriore aggravio del taglio alle Province passando da 1 miliardo ad 1 miliardo e 200 milioni di euro.

Una sostanziale diminuzione di questi tagli ai bilanci è pregiudiziale rispetto all'avvio di qualsiasi processo di riordino delle Province.

Il riordino delle Province deve avvenire in modo coerente, in tutto il territorio nazionale, superando le contraddizioni esistenti nei decreti governativi.

Ciò deve avvenire anche nelle regioni a statuto speciale che, entro i termini previsti, devono procedere al riordino delle province e all'eventuale istituzione delle Città metropolitane. Pertanto tutte le Regioni sono oggi tenute ad attuare le disposizioni della spending review e non possono più decidere di svuotare o abolire le Province.

L'UPI vuole che le Province siano protagoniste del riordino delle istituzioni territoriali e sottopone pertanto al Parlamento emendamenti al testo del DL 188/12 che vanno nella direzione delle innovazioni istituzionali richieste a livello nazionale ed europeo.

Il riordino delle Province non può essere usato surrettiziamente per comprimere servizi ai cittadini e alle imprese e deve anzi avvenire garantendo l'erogazione dei servizi essenziali alla vita delle comunità. Le istituzioni territoriali, infatti, non sono la "casta", ma enti costitutivi della Repubblica che svolgono funzioni e servizi essenziali per i cittadini e i territori.

Per questo chiediamo al Parlamento di procedere con più coraggio sulla strada della soppressione e riduzione dei tanti enti strumentali, organismi, società che svolgono impropriamente le funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, sottolineando il fatto che i veri costi della politica si nascondono nei meandri dei consigli di amministrazione "nominati" in questi enti e non nelle istituzioni i cui organi di governo sono direttamente eletti dal popolo.

E' evidente che, per completare il percorso di riordino delle Province e di istituzione delle Città metropolitane, sarà necessario prevedere un sistema di elezione diretta dei loro organi di governo, perché enti di area vasta con queste funzioni e dimensioni devono avere una legittimazione popolare che li renda autorevoli e responsabili.

E' altrettanto evidente, infine, che con la riforma delle istituzioni di area vasta si apre un percorso di riordino di tutte le istituzioni pubbliche, che dovrà portare al coinvolgimento delle Province nei processi di associazionismo comunale, alla revisione delle circoscrizioni delle Regioni, al complessivo alleggerimento dell'amministrazione statale, al centro ed in periferia.

La situazione economica dell'Italia e di tutta l'Europa, infatti, impone a tutte le pubbliche amministrazioni di riordinarsi profondamente per adeguarsi al contesto sociale in cui operano.

La questione prioritaria è fare chiarezza sulle funzioni delle Province

Il decreto deve chiarire i dubbi che sono ancora aperti sulle funzioni delle Province rispetto alle diverse formulazioni contenute nell'art. 23 (commi 18 e 19) del DL 201/11 e nell'art. 17 del DL 95/12. Il Paese, i cittadini e le imprese, hanno diritto di sapere "chi fa che cosa" e chi ha la responsabilità dell'attività amministrativa, senza sovrapposizioni di ruoli e competenze.

La disposizione prevista nell'art. 4, comma 1, lettera b) del decreto, al contrario, introduce ulteriori confusioni ed è in palese contrasto con l'art. 118 della Costituzione.

Per questi motivi riteniamo essenziale che tale norma sia eliminata dal testo del decreto e che si arrivi all'abrogazione dei commi 18 e 19 del DL 201/11, al fine di dare certezza alla ripartizione delle competenze legislative e delle competenze amministrative.

In ogni caso, deve essere lasciata allo Stato e alle Regioni la potestà legislativa in materia di attribuzione delle funzioni, ma ciò deve avvenire nel rispetto delle funzioni

dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane e dei principi previsti dall'art. 118 della Costituzione.

Mantenere tale norma significa proseguire sulla strada dello svuotamento/abolizione delle Province e non del loro riordino, con un accentramento dell'amministrazione a livello regionale che comporterà aggravii di costi, complicazioni ed ingenti spostamenti di personale, con gravi ricadute sociali.

In questo modo ci saranno territori (le aree metropolitane) in cui le funzioni di area vasta continueranno ad essere gestite da un livello di governo adeguato come le Città metropolitane e territori (le province) in cui esse saranno spostate ad altri livelli di governo con il conseguente aumento di costi e disservizi.

E' invece essenziale che, in tutto il territorio nazionale, ci sia un quadro omogeneo per l'esercizio di funzioni di area vasta che hanno un forte impatto sui territori: questo vale sicuramente per i servizi per il lavoro, ma anche per quelle funzioni attribuite dalla legislazione regionale che costituiscono oggi un nucleo essenziale dei compiti svolti dalle province (formazione professionale, agricoltura, ecc.).

In particolare per quanto riguarda i Servizi per l'Impiego riaccentrare queste funzioni a livello regionale (perché tali funzioni non potrebbero essere assolutamente gestite dai Comuni essendo tipiche funzioni di area vasta) aumenterebbe la spesa in quanto il personale regionale costa mediamente il 25% in più. Siamo infatti parlando di circa 8.000 persone sui 57.000 dipendenti delle Province.

Gli accorpamenti previsti nel decreto

Gli accorpamenti decisi dal Governo, all'art. 2 del decreto, solo ora danno una copertura legislativa ai criteri stabiliti nella delibera del 20 luglio del CdM, come modificati nell'art. 1 del decreto. Non sempre sono state seguite le indicazioni emerse, alcune volte con la richiesta di deroghe, nelle diverse regioni a statuto ordinario, attraverso le proposte elaborate dai CAL e dalle stesse Regioni.

Nella fase di conversione del decreto è essenziale che si valutino attentamente le diverse proposte in campo per apportare puntuali modifiche che mirino ad un più equilibrato disegno delle circoscrizioni provinciali nelle diverse regioni, anche se non rispettano rigorosamente i criteri stabiliti, quando ci siano ragionevoli motivazioni ed una condivisa ed unanime volontà dei territori.

E' assolutamente necessario che, nel ridisegno delle circoscrizioni provinciali e metropolitane, il Parlamento costruisca una maglia equilibrata delle istituzioni di area vasta in tutto il territorio nazionale, per accompagnare l'attuazione delle disposizioni della spending review in materia di associazionismo comunale e nella prospettiva di una revisione costituzionale delle circoscrizioni regionali.

Un esempio evidente delle contraddizioni esistenti negli accorpamenti decisi dal Governo è quello relativo alla nuova Provincia di Livorno - Lucca - Massa Carrara – Pisa.

La questione dei capoluoghi di provincia

Una questione spinosa ancora aperta è quella legata all'individuazione dei capoluoghi delle nuove Province (art. 3 del decreto). La questione dei capoluoghi è molto delicata poiché le Province esistenti dovranno gestire un processo di accorpamento che va ad incidere pesantemente sulla presenza degli uffici provinciali e dell'amministrazione statale periferica nel territorio.

E' evidente che il permanere della possibilità di specifici accordi nel territorio su questo punto deve trovare alla fine un punto di caduta nella legge di conversione, attraverso la chiara definizione di quale è il capoluogo per ogni nuova Provincia istituita, in modo che ci sia un punto fermo su cui costruire le necessarie mediazioni nei territori nell'attuazione degli accorpamenti.

I tempi per l'avvio del processo di riordino e gli organi competenti

Il decreto stabilisce una tempistica per l'istituzione delle Città metropolitane e il riordino delle Province che porterà alle elezioni degli organi dei nuovi enti in una data compresa tra il 1° e il 30 novembre 2013. Allo stesso tempo, però, fa decadere dal 1° gennaio 2013 le Giunte provinciali.

In considerazione del fatto che la maggior parte delle Province va in scadenza nella primavera del 2014, riteniamo che sia utile semplificare la tempistica del provvedimento e prevedere l'istituzione dei nuovi enti di area vasta avvenga nel 2014, lasciando agli organi attuali il compito di guidare il processo di riordino ed evitando commissariamenti e forzature che possono ostacolare tale processo.

Infatti, se la scelta del Parlamento sarà – come auspichiamo – quella dell'elezione diretta degli organi di governo delle nuove Province e delle Città metropolitane, è evidente che occorre accorpare la data di elezione dei loro organi di governo alla tornata generale di elezioni amministrative che ci sarà tra il 15 aprile e il 15 giugno del 2014 (scelta tra l'altro che non comporta costi ulteriori poiché si tratterebbe di un election day con le elezioni comunali nel quale si potrebbe unificare anche il voto per le elezioni del Parlamento europeo).

Anche nella sconosciuta ipotesi che si confermi la scelta finora operata dal Governo dell'elezione di secondo grado, la scadenza degli organi non può che essere rinviata ad un momento successivo alla tornata elettorale amministrativa comunale del 2014, perché altrimenti si eleggerebbero organi destinati a scadere subito. Non è

immaginabile, infatti, che consiglieri e sindaci alla fine del mandato si impegnino per la redazione dei programmi di governo delle nuove province: solo i candidati consiglieri comunali e sindaci possono chiedere agli elettori voti per il programma sia del Comune, sia della Provincia.

In estrema sintesi, proponiamo che il processo di riordino venga avviato da subito, ma sia portato a compimento con gli organi attuali - presidenti, giunte e consigli - per garantire il corretto svolgimento sia delle funzioni di rappresentanza, sia delle funzioni di governo degli enti, in vista dell'elezione dei nuovi organi di governo delle Province nella tornata amministrativa del 2014, una volta che è stata definita la nuova disciplina elettorale.

Commissariamenti degli organi decaduti

Il testo del decreto prevede il commissariamento con la nomina di prefetti, sia delle amministrazioni che già sono commissariate con i presidenti (Ancona, Como, La Spezia, Vicenza) sia di quelle che lo dovranno essere in seguito alle dimissioni dei presidenti (Asti, Biella, Brindisi) sia di quelle che vanno a naturale scadenza nel 2013 (Benevento, Catanzaro, Foggia, Massa Carrara, Varese, Vibo Valentia).

In un momento molto delicato di trasformazione delle istituzioni provinciali con la nomina dei prefetti come commissari si crea così un pericoloso conflitto di interessi, poiché a gestire la rappresentanza della comunità territoriale viene chiamato un organo burocratico facendo venir meno il necessario punto di equilibrio tra le esigenze del governo e le esigenze dei territori.

In tutti questi casi occorre, invece, definire una modalità di commissariamento che preveda la nomina come Commissario, non di un Prefetto, ma del Presidente uscente (nel caso di Province che scadano nel 2013) o suo Assessore (nel caso di Province il cui presidente si dimetta

Un problema specifico riguarda le Province in cui si dovranno istituire le Città metropolitane che sono state già commissariate, con un assessore uscente, fino al 31 marzo 2013 (come la Provincia di Genova) e che potranno essere commissariate a seguito delle dimissioni del Presidente (come la Provincia di Roma).

L'allungamento dei termini per il rinnovo degli organi dovrebbe spingere ad individuare come commissario comunque una figura di provenienza politica, altrimenti viene meno l'interlocuzione politica nella definizione dello statuto metropolitano.

E' in ogni caso evidente che il processo di istituzione delle città metropolitane e la scrittura degli statuti provvisori di Città metropolitane importanti come Genova e Roma non possa essere gestito senza un'adeguata attenzione politica.

Questi esempi confermano che alle situazioni che si stanno verificando oggi in seguito al processo di riordino delle Province e all'istituzione delle Città

metropolitane non è applicabile la normativa dei commissariamenti dell'art. 141 del TUEL che è stata concepita per fattispecie del tutto diverse.

In ogni caso, anche per le Province commissariate, la scadenza dei commissariamenti dovrà essere riallineata alla data del 30 aprile 2014, al momento in cui saranno eletti i nuovi organi di governo delle Province e delle Città metropolitane

La disciplina per il passaggio dei beni, delle risorse e del personale ai nuovi enti

Il decreto contiene una disciplina complicata, se non infernale, sulla tempistica degli adempimenti per il passaggio ai nuovi enti senza risolvere chiaramente i diversi problemi che si devono affrontare.

Occorre allineare la tempistica degli adempimenti alla naturale scadenza degli organi di governo nel 2014, prevedendo norme transitorie per la gestione associata delle funzioni delle Province che si devono accorpate in vista dell'istituzione della nuova Provincia, nonché norme specifiche che consentano di facilitare il trasferimento dei beni, delle risorse e del personale, eliminando intralci e rinvii normativi che possano essere di ostacolo.

Occorre definire direttamente nel decreto un quadro normativo chiaro e semplice sui tempi e sulle modalità di riordino che possa consentire alle Province attuali di guidare il processo evitando il ricorso continuo ai commissari (e subcommissari) che comporta sensibili oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, come dimostrano tutti i casi dei commissariamenti in atto nelle Province.

Rivedere contestualmente l'amministrazione periferica dello Stato

Il riordino delle Province deve essere contestualmente accompagnato dal Regolamento di riorganizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato, come previsto dall'art. 10 del DL 95/12.

Il termine previsti da questa disposizione è ormai scaduto e il Governo non è riuscito a dare un'indicazione coerente su come si riorganizza l'amministrazione statale nel territorio a seguito del riordino delle circoscrizioni provinciali. Proprio quando si dovrebbe procedere ad una riduzione di uffici arrivano al Paese, invece, segnali contraddittori, come quello dell'indizione di un nuovo concorso per l'accesso alla carriera prefettizia.

E' pertanto apprezzabile che il decreto abbia stabilito forme di consultazione e di raccordo con gli enti locali su questo provvedimento, ma dovrebbero essere definiti anche i tempi per il riordino dell'amministrazione periferica dello Stato, stabilendo in modo chiaro che i diversi uffici statali periferici devono riunificarsi negli Uffici territoriali dello Stato.

Occorre altresì chiarire che gli uffici territoriali dello Stato hanno il compito di rappresentare lo Stato nel territorio e non possono assolutamente sovrapporsi nelle competenze alle istituzioni territoriali che hanno la diretta rappresentanza delle comunità locali, perché questo porterebbe a ledere le competenze degli enti locali.

Legge elettorale che riaffermi la diretta legittimazione popolare degli organi

E' evidente che, per completare il riordino delle Province, occorre approvare una nuova disciplina di elezione degli organi di governo delle nuove Province (e delle Città metropolitane). C'è bisogno di una scelta chiara su questo punto che il Parlamento deve fare nella sua sovranità, anche in considerazione del fatto che la Corte costituzionale ha rinviato a data da destinarsi l'udienza per l'esame dei ricorsi presentati dalle Regioni sull'art. 23 del DL 201/11.

In ogni caso l'UPI ritiene che le Province e le Città metropolitane debbano avere imprescindibilmente organi di governo adeguati (presidenti, giunte e consigli) e autorevoli (direttamente legittimati con il voto popolare), visto che non hanno solo compiti di indirizzo e coordinamento dei Comuni, ma anche precise funzioni fondamentali di area vasta stabilite dagli articoli 17 e 18 del DL 95/12.

EMENDAMENTI

Art. 1 ***(Requisiti minimi delle Province)***

All'articolo 1, comma 2, inserire alla fine «, **salve le deroghe previste nella legge di conversione del presente decreto, anche tenendo conto di tutte le iniziative comunali, assunte con deliberazione consiliare, volte a modificare le circoscrizioni provinciali ai sensi dell'articolo 133, primo comma della Costituzione e contenute nelle proposte di riordino trasmesse dalle Regioni ai sensi ed entro i termini previsti dall'art. 17, comma 3, del D. L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012.**»

MOTIVAZIONE

L'emendamento è coerente con scelte operate nel DL 188 che, in parte, derogano i requisiti stabiliti dalla delibera del Governo del 20 luglio 2012 e consente al Parlamento di proporre degli accorpamenti più equilibrati che tengano conto di quanto richiesto, in modo condiviso ed unanime, nei territori.

Art. 2
(Riordino delle Province nelle regioni a statuto ordinario)

All'art. 2, comma 1, sostituire le parole «**1° gennaio 2014**» con le parole «**30 aprile 2014**».

All'art. 2, comma 1, lettera a) sostituire le parole «**Provincia di Livorno - Lucca - Massa Carrara - Pisa, in luogo delle Province di Livorno, di Lucca, di Massa-Carrara e di Pisa**» con le parole «**Provincia di Livorno – Pisa in luogo delle Province di Livorno e di Pisa; Provincia di Lucca – Massa Carrara in luogo delle Province di Lucca e di Massa Carrara;**».

All'art. 2, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

«3. Le elezioni degli organi di governo delle Province di cui a comma 1 hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le attuali Province.»

MOTIVAZIONE

Questi emendamenti mirano ad allineare l'istituzione delle nuove Province alla scadenza dei mandati elettorali delle province attuali al fine di evitare un susseguirsi di scadenze difficilmente gestibili per l'anno 2013, che invece deve essere considerato come l'anno di passaggio per il completamento del processo di riordino. La previsione della concomitanza della soppressione delle attuali province con l'elezione degli organi di governo delle nuove province consente di garantire la continuità amministrativa nella successione tra enti.

E' necessario che il Parlamento intervenga sugli accorpamenti in modo puntuale accogliendo le ipotesi di accorpamento avanzate nei territori che risultino condivise e rispondenti, tra l'altro, ai criteri richiesti dal Governo (come quella delle Province di Livorno – Pisa e Lucca – Massa Carrara) e garantiscano, altresì, un disegno equilibrato delle circoscrizioni provinciali in tutto il Paese.

Art. 3

(Disposizioni concernenti il Comune capoluogo e la denominazione delle Province)

Si propone la **soppressione dell'intero articolo** .

MOTIVAZIONE

La questione dei capoluoghi e della denominazione delle Province deve essere risolta definitivamente attraverso una modifica dell'art. 2 che ponga precisi punti fermi su quali sono le nuove Province, sia in merito al capoluogo, sia in merito alla denominazione.

Fissati questi paletti, le Province potranno autonomamente stabilire negli statuti delle modalità di attuazione del riordino che vadano a contemperare i diversi interessi territoriali delle Province e delle sedi esistenti.

Art. 4

(Disposizioni relative alle province e alla presenza dello Stato nei territori)

All'art. 4, comma 1, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente lettera:

«a-bis. Al comma 10 sono aggiunte le seguenti lettere:

“c) organizzazione e gestione dei servizi per l'impiego;

d) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;

e) raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa ai comuni, anche per il supporto allo svolgimento delle funzioni comunali in forma associata.”»

MOTIVAZIONE

L'individuazione delle funzioni fondamentali delle Province deve consentire di ricondurre a questo livello di governo il complesso delle funzioni di governo di area vasta che sono già storicamente svolte dalle Province o non possono essere esercitate in modo puntuale dai Comuni in forma singola o associata.

In particolare si tiene conto delle funzioni per le quali – come è il caso delle funzioni nel campo dello sviluppo economico relative ai servizi del mercato del lavoro e centri per l'impiego svolte dalle Province – il Consiglio dei Ministri ha già approvato le note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascuna Provincia ai sensi del D. Lgs. 216/2010.

Le funzioni di assistenza tecnica e amministrativa ai comuni del territorio sono fondamentali per garantire, soprattutto ai comuni più piccoli, la fruizione a titolo gratuito di alcune delle attività necessarie all'erogazione dei servizi di competenza.

Il supporto tecnico amministrativo potrà essere esteso anche all'attivazione dei servizi in forma associata da parte dei comuni attraverso specifiche deleghe alla provincia per la gestione dei servizi oggetto di associazione.

All'art. 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

“10-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, ciascuna Provincia continua ad esercitare, nella materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, le funzioni esercitate alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non diversamente allocate dalla Regione ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione. Sono abrogati i commi 18 e 19 dell'art. 23 del decreto legge 6 dicembre 2011.”»

MOTIVAZIONE

L'individuazione delle funzioni ulteriori che le Regioni possono attribuire alle Province deve avvenire nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, copertura finanziaria dei costi per l'esercizio della funzioni nel rispetto dell'art. 118 della Costituzione.

In particolare si intende sottolineare il principio dell'unicità dell'amministrazione al fine di evitare sovrapposizioni di competenze.

All'art. 4, comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis. Alla fine del primo periodo dell'art. 17, comma 5, aggiungere le seguenti parole:

“, attraverso il riordino delle circoscrizioni provinciali e l'eventuale istituzione delle città metropolitane.”»

MOTIVAZIONE

Per garantire un equilibrato riordino delle circoscrizioni provinciali, anche nelle Regioni a statuto speciale si deve procedere all'attuazione dei principi contenuti nell'art. 17 del DL sulla spending review attraverso il riordino e accorpamento delle province e l'eventuale istituzione delle Città metropolitane. Le Regioni a statuto speciale non possono utilizzare le leggi di attuazione dei principi contenuti nell'art. 17 in modo surrettizio per svuotare o abolire le Province.

All'art. 4, comma 2, sono eliminate le parole da **«Con il medesimo regolamento»** fino a **«Enti locali.»**

MOTIVAZIONE

Occorre evitare confusioni tra le funzioni delle Province e le funzioni degli Uffici territoriali dello Stato. Questi ultimi hanno il compito di rappresentare lo Stato nel territorio unificando le strutture dell'amministrazione periferica dello Stato, ma non possono assolutamente sovrapporsi nelle competenze alle istituzioni territoriali che hanno la diretta rappresentanza delle comunità locali. Il periodo soppresso porterebbe gli Uffici territoriali dello Stato ad esercitare compiti oggi svolti dai comuni e dalle Province, in contrasto anche con la legislazione regionale.

Art. 5
(Disposizioni relative alle Città metropolitane)

All'art. 5, comma 1, lettera c) le parole : «**entro il 30 settembre**» sono sostituite dalle parole «**31 dicembre**».

All'art. 5, comma 1, lettera e) le parole : «**1° ottobre**» sono sostituite dalle parole «**31 dicembre**».

MOTIVAZIONE

Come per le Province, questi emendamenti mirano ad allineare le scadenze previste per le Conferenze metropolitane e gli statuti metropolitani per l'istituzione delle anche per le Città metropolitane alla scadenza dei mandati elettorali delle province attuali al fine di evitare di prevedere delle scadenze difficilmente gestibili per il prossimo anno 2013, che invece deve essere considerato come l'anno di passaggio per il completamento del processo di riordino.

All'art. 5, comma 1, lettera g) le parole : «**dieci componenti**» sono sostituite dalle parole «**ventiquattro componenti**»

MOTIVAZIONE

Il numero di 10 componenti per il consiglio metropolitano è troppo ristretto per l'adeguata rappresentanza territoriale dell'area metropolitana che sostituisce la circoscrizione di una o più province.

Nel caso in cui lo statuto metropolitano opti per un modello forte di Città metropolitana con elezione diretta degli organi sarebbe inoltre necessario rivedere il numero dei componenti anche in considerazione degli organi di governo delle grandi città.

All'art. 5, comma 1, lettera h) il punto 6 bis, primo periodo è sostituito dal seguente **«Le elezioni del Consiglio metropolitano e del Sindaco metropolitano hanno luogo tra il 15 aprile e il 15 giugno 2014. A decorrere dal momento di elezione dei nuovi organi di governo sono soppresse le Province attuali».**

MOTIVAZIONE

Quest'emendamento mira ad allineare l'istituzione Città metropolitane alla scadenza dei mandati elettorali delle province attuali al fine di evitare un susseguirsi di scadenze difficilmente gestibili per l'anno 2013, che invece deve essere considerato come l'anno di passaggio per il completamento del processo di riordino. La previsione della concomitanza della soppressione delle attuali province con l'elezione degli organi di governo delle Città metropolitane consente di garantire la continuità amministrativa nella successione tra enti.

Il punto 6 bis deve essere superato, tra l'altro, perché contiene un'irragionevole previsione della contestuale elezione del consiglio metropolitano e del sindaco del comune capoluogo nel caso in cui si scelga il nuovo modello elettorale previsto per le Province al comma 4, lettera b), dell'articolo 18 del DL 95/12.

Art. 6
(Successione delle Province)

All'art. 6, comma 3, le parole «*Resta ferma ... 2012*» sono sostituite dalle seguenti: «**Per l'attuazione degli articoli 17 e 18 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, ai lavoratori delle Province e ai segretari provinciali aventi i requisiti previsti, in numero di unità non superiore al quindici per cento del personale in servizio, si applicano immediatamente le misure di cui all'art. 2, comma 11, lett. a) del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge n. 135/12.**»

All'art. 6, comma 4, aggiungere il seguente periodo: «**I processi di mobilità del personale a tempo indeterminato degli enti di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/01 non rilevano ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 76, comma 7 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n. 133, nello stretto limite delle risorse riconducibili alla copertura della spesa già sostenuta per i dipendenti trasferiti.**»

All'art. 6, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma:

«**5. I Al comma 9 dell'art 16 del D. L. n. 95/2012 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario” convertito con L. n.135/2012 è aggiunto il seguente periodo: “Le graduatorie in scadenza durante il predetto periodo sono prorogate sino al 31 dicembre 2015.”»**

MOTIVAZIONE

Questi emendamenti mirano a definire fin da subito un quadro chiaro delle norme che favoriscono la gestione degli esuberi e della mobilità del personale delle province che saranno soggette al riordino, in modo da facilitare la costruzione delle dotazioni organiche dei nuovi enti.

All'art. 6, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma:

«6. I trasferimenti di beni mobili ed immobili dalle Province esistenti alle nuove Province e alle Città metropolitane sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura.»

MOTIVAZIONE

Questi emendamenti mirano ad evitare che il processo di riordino comporti oneri aggiuntivi ai bilanci degli enti, già pesantemente in difficoltà in seguito ai tagli lineari operati dall'art. 16 del DL 201/11.

All'art. 6, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma:

«7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una cabina di regia composta dal Ministro dell'Interno o suo delegato con funzioni di presidente, dal Ministro della Pubblica Amministrazione o suo delegato, dal Ministro dell'Economia e finanze o suo delegato, dal Presidente dell'UPI e da due presidenti di provincia designati dall'UPI, quale associazione a cui è riconosciuta la rappresentanza istituzionale delle Province. La cabina di regia, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, si avvale del supporto tecnico del gruppo di lavoro composto da funzionari delle amministrazioni sopra citate al fine di acquisire ed elaborare informazioni relative al trasferimento di personale, beni e dotazioni strumenti delle Province oggetto di riordino.»

MOTIVAZIONE

Il profondo processo di riordino delle Province impone una necessaria attività di supporto istituzionale che dovrà essere operata dai Ministri competenti per i diversi aspetti e da una rappresentanza dell'UPI, quale associazione unitaria di rappresentanza delle Province.

Art. 7
(Norme transitorie e finali)

All'art. 7, comma 1, sostituire l'intero comma con il seguente **«Salvo quanto previsto dal comma 2, il mandato degli attuali organi di governo delle Province nelle Regioni a statuto ordinario cessa il 30 aprile 2014.»**

All'art. 7, comma 2, sostituire le parole **«31 dicembre 2013»** con le parole **«30 aprile 2014, scelto tra i componenti della giunta uscente.»**

All'art. 7, comma 3, le parole **«tra il 1° e il 30 novembre dell'anno 2013»** sono sostituite dalle parole **«tra il 15 aprile e il 15 giugno dell'anno 2014.»**

MOTIVAZIONE

Questi emendamenti mirano ad introdurre una tempistica per l'elezione degli organi di governo che tiene conto del fatto che la maggior parte delle province va in scadenza nella primavera del 2014, ritenendo che sia utile prevedere l'istituzione dei nuovi enti di area vasta avvenga nel 2014, contestualmente all'elezione degli organi di governo delle Province e delle Città metropolitane, lasciando agli organi attuali il compito di guidare il processo di riordino ed evitando commissariamenti e forzature che possono ostacolare tale processo.

In estrema sintesi, si propone che il processo di riordino venga avviato da subito, ma sia portato a compimento con gli organi attuali - presidenti, giunte e consigli - per garantire il corretto svolgimento sia delle funzioni di rappresentanza, sia delle funzioni di governo degli enti, in vista dell'elezione dei nuovi organi di governo delle Province nella primavera del 2014, una volta che è stata definita la nuova disciplina elettorale.

La previsione delle elezioni degli organi di governo delle Province tra il 15 aprile e il 15 giugno consente di accorpate tali elezioni con quelle comunali e con quelle europee, con notevole risparmio di spesa.

All'art. 7, comma 4, le parole **«Entro il 30 aprile ... in via sostitutiva»** sono sostituite dalle seguenti **«Entro il 30 dicembre 2013, le province oggetto di riordino ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), le Province le cui circoscrizioni sono modificate ai sensi dell'art. 2, comma 2, in attuazione dell'art. 133, primo comma della Costituzione, ed ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a) procedono, anche in forma associata, alla ricognizione dei dati contabili ed economico-finanziari, del patrimonio mobiliare, incluse le partecipazioni, e immobiliare, delle dotazioni organiche dei rapporti di lavoro in vista dell'istituzione delle nuove Province e delle Città metropolitane.»**

All'art. 7, comma 5, le parole «*approvano il bilancio di previsione improrogabilmente entro il 30 maggio... in via sostitutiva*» sono sostituite dalle parole «**approvano il bilancio di previsione consolidato entro il 30 dicembre 2013.**»

All'art. 7, **il comma 7 è eliminato** .

MOTIVAZIONE

Questi emendamenti mirano a chiarire il quadro di adempimenti gli enti del territorio devono svolgere per arrivare al riordino delle Province e all'istituzione delle Città metropolitane senza introdurre commissariamenti surrettizi che porterebbero soltanto all'aumento dei costi. Occorre rilevare, tra l'altro, che non è mai prevista nel decreto la copertura delle spese relative alle diverse ipotesi di commissariamento.

Dopo l'art 7 è inserito il seguente articolo

**«Art 7 bis
(Legislazione elettorale e organi di governo delle Province)**

1. Per l'attuazione dell'art. 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, al fine di completare il processo di riordino delle Province avviato dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, il sistema di elezione degli organi di governo delle Province è quello previsto dagli articoli 74 e 76 del decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono organi della provincia il presidente, la giunta e il consiglio provinciale.

3. L'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

“Il consiglio provinciale è composto dal presidente di provincia e:

a) da 24 membri nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti;

b) da 20 membri nelle altre province.”

4. L'art. 47, comma 5, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

“non superiore a 4 per le province con popolazione fino a 700.000 abitanti; non superiore a 6 per le province con popolazione superiore a 700.000 abitanti.”

5. All'art. 64, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soppresse le parole “e provinciale”.

6. In attesa dell'approvazione degli statuti metropolitani, la disciplina sulla legislazione elettorale e sugli organi di governo delle Province di cui al presente articolo si applica anche alle Città metropolitane.»

MOTIVAZIONE

L'UPI ritiene che le Province debbano avere imprescindibilmente organi di governo adeguati (presidenti, giunte e consigli) e autorevoli (direttamente legittimati con il voto popolare), visto che esse non hanno solo compiti di indirizzo e coordinamento dei Comuni come previsto nell'art. 23 del DL 201, ma anche precise funzioni fondamentali di area vasta stabilite dall'art. 17 del DL 95/12.

Il Parlamento, pertanto, al fine di completare in modo coerente il processo di riordino delle province già avviato dovrebbe superare le previsioni sugli organi di governo delle province dell'art. 23 e introdurre puntuali modifiche espresse alla legislazione elettorale e agli organi di governo prevista dal TUEL che porti ad una

razionalizzazione della disciplina introdotta dai decreti legge (e dalle leggi di conversione) in questi ultimi anni, dando finalmente una prospettiva certa alle istituzioni provinciali.

Al fine di offrire un sicuro punto di riferimento anche al percorso di istituzione delle Città metropolitane occorre prevedere che questa scelta dell'elezione diretta degli organi di governo delle Province si applichi anche alle Città metropolitane.